



Comune di Rho
Piazza Visconti, 23
20017 RHO (MI)
<http://www.comune.rho.mi.it>

-

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_h264 - - 1 - 2022-01-20 - 0003776

RHO

Codice Amministrazione: **c_h264**

Numero di Protocollo: **0003776**

Data del Protocollo: **giovedì 20 gennaio 2022**

Classificazione: **1 - 4 - 0**

Fascicolo: **2022 / 2**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI, DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI IGIENE
URBANA**

Note:

MITTENTE:

SEGRETARIO GENERALE

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.

A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

BOTTARI MATTEO in data 20/01/2022



Comune di Rho

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI,
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E DI IGIENE URBANA**

SOMMARIO

<u>CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI</u>	5
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2 - PRINCIPI GENERALI	5
ART. 3 - DEFINIZIONI VARIE	6
ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	7
ART. 5 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE	8
ART. 6 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO	9
ART. 7 - TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	9
ART. 8 - RIDUZIONE	9
<u>CAPITOLO II: NORME RELATIVE AI RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI</u>	10
ART. 9 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI	10
<u>CAPITOLO III: NORME GENERALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI</u>	11
ART. 10 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE	11
ART. 11 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	12
ART. 12 - CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA	12
ART. 13 - ZONE DI SERVIZIO E MODALITÀ DI CONFERIMENTO	13
ART. 14 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	13
ART. 15 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	14
<u>CAPITOLO IV: NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI</u>	15
ART. 16 - MODALITÀ DELLA RACCOLTA DELLA FRAZIONE RESIDUA	15
ART. 17 - MODALITÀ DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO I CIMITERI	16
ART. 18 - MODALITÀ DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE	17
ART. 19 - RIFIUTI NON CONFERIBILI NELLA FRAZIONE SECCA	17
ART. 20 - TRASPORTO	17
ART. 21 - SMALTIMENTO	18
ART. 22 - PESATE DEI RIFIUTI	18
<u>CAPITOLO V: NORME RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA</u>	19
ART. 23 - FINALITÀ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	19
ART. 24 - FRAZIONI OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO	19
ART. 25 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA	20
ART. 26 - IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI ORGANICI E VERDE	20
ART. 27 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE	22
ART. 28 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE RECUPERABILE COSTITUITA DA CARTA, CARTONE E TETRAPAK	22
ART. 29 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE RECUPERABILE COSTITUITA DA IMBALLAGGI IN VETRO E METALLI	23
ART. 30 - RACCOLTA DELLA FRAZIONE RECUPERABILE COSTITUITA DA IMBALLAGGI IN PLASTICA	24
ART. 31 - RACCOLTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI	24
ART. 32 - RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	25
ART. 33 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI COSTITUITI DA PILE E BATTERIE	26
ART. 34 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI COSTITUITI DA MEDICINALI	26
ART. 35 - RACCOLTA DEGLI OLI/GRASSI VEGETALI ED ANIMALI PRESSO LUOGHI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA	26
ART. 36 - FRAZIONI OGGETTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LE PIATTAFORME ECOLOGICHE COMUNALI	26

ART. 37 - MODALITÀ DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE ADIBITE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEI CASSONETTI	27
ART. 39 - CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DI IMBALLAGGIO	27
ART. 39 - RAPPORTI CON I CONSORZI	27
ART. 40 - INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA	28
<u>CAPITOLO VI: NORME PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE ATTREZZATA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI</u>	29
ART. 41 - TIPOLOGIA DI RIFIUTI CONFERIBILI	29
ART. 42 - PROVENIENZA DEI RIFIUTI CONFERIBILI E SOGGETTI UTILIZZATORI DELLA PIATTAFORMA	29
ART. 43 - MODALITÀ DI ACCESSO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	29
ART. 44 - ORARI DI APERTURA	30
ART. 45 - CONDIZIONI OPERATIVE: OBBLIGHI E DIVIETI	30
ART. 46 - LIMITI AL CONFERIMENTO PRESSO LA PIATTAFORMA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE	31
ART. 47 - ORGANI E PERSONALE DI CONTROLLO	31
<u>CAPITOLO VII: NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE</u>	32
ART. 48 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E DI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	32
ART. 49 - DIVIETO DI MISCELAZIONE	32
ART. 50 - DETENZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI NEI LUOGHI DI PRODUZIONE	32
ART. 51 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI	32
<u>CAPITOLO VIII: NORME RELATIVE ALLO SPAZZAMENTO STRADALE E AI SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA</u>	33
ART. 52 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI	33
ART. 53 - SPAZZAMENTO STRADALE MANUALE E MECCANICO	33
ART. 54 - SVUOTAMENTO DEI CESTINI PORTARIFIUTI STRADALI E NELLE AREE A VERDE	33
ART. 55 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO	34
ART. 56 - PULIZIA DEI MERCATI E DELLE FIERE OCCASIONALI	34
ART. 57 - RIMOZIONE DELLE CAROGNE ANIMALI E RELATIVO SMALTIMENTO	34
ART. 58 - SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI E/O SPAZZAMENTO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	35
ART. 59 - SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E/O DI SPAZZAMENTO NELLE AREE DI SOSTA TEMPORANEA	35
<u>CAPITOLO IX - OBBLIGHI E DIVIETI</u>	36
ART. 60 - DIVIETI	36
ART. 61 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	37
ART. 62 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	37
ART. 63 - PULIZIA DELLE AREE E DEI TERRENI	37
ART. 64 - VEGETAZIONE SPORGENTE SULLE AREE PUBBLICHE O PRIVATE APERTE AL PUBBLICO	37
ART. 65 - DISPOSIZIONI PER I PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI	38
ART. 66 - SGOMBERO NEVE	38
ART. 67 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI	38
ART. 68 - RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI E/O ABBANDONATI IN AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E PRIVATE	39
<u>CAPITOLO X - NORME FINALI</u>	40
ART. 69 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	40
ART. 70 - CONTROLLI	40
ART. 71 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	41
ART. 72 - VIGILANZA E SANZIONI	41

ART. 73 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	41
<u>ALLEGATO A</u>	<u>42</u>
<u>SCHEMA DI CONVENZIONE</u>	42
<u>PER IL CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI</u>	42
<u>PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI RHO</u>	42
<u>ALLEGATO B</u>	<u>45</u>

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti prodotti sul territorio del Comune di Rho in tutte le fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, adottato ai sensi dell'articolo 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

Il Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire la riduzione dei rifiuti alla fonte secondo le indicazioni contenute nelle norme nazionali, regionali e, in particolare, secondo i programmi e/o piani provinciali.

Sono oggetto del presente Regolamento:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- le modalità di raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale (ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, RAEE, ecc.);
- le modalità di raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- le modalità di raccolta differenziata di rifiuti urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- le modalità di raccolta differenziata di rifiuti da attività cimiteriale, quali esumazione ed estumulazione, rientranti nella definizione di rifiuti urbani;
- la modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e/o allo smaltimento;
- il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;

le modalità di spazzamento e di lavaggio delle strade.

Art. 2 - Principi generali

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale.

Tale attività è disciplinata dal presente Regolamento al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo, disciplinando il sistema di gestione dei rifiuti sul territorio e definendo controlli efficaci.

L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire economicamente al finanziamento del servizio, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

La gestione del rifiuto deve, pertanto, essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:

- attivare percorsi per la limitazione della produzione dei rifiuti;

- mirare alla definizione di un sistema di filiera che porti al reale recupero della materia;
- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente;
- evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti.

Art. 3 - Definizioni varie

Nel rispetto dell'art. 183 del D.lgs. nr. 152/2006 ed ai fini del presente Regolamento si definiscono:

RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

PRODUTTORE DI RIFIUTI: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

DETENTORE: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

GESTIONE DEI RIFIUTI: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

RACCOLTA: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" dell'art. 183 del D.lgs. nr. 152/2006, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

COMPOST: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo) dell'art. 183 del D.lgs. nr. 152/2006, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

IMBALLAGGIO: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

IMBALLAGGIO MULTIPLO O SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

PIATTAFORMA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA RACCOLTA: area attrezzata per il deposito preliminare (D 15) e/o la messa in riserva (R13) di particolari frazioni di rifiuti urbani;

RACCOLTA PORTA A PORTA oppure DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;

RACCOLTA STRADALE: la raccolta effettuata mediante svuotamento di contenitori stabilmente posizionati su suolo pubblico o privato ad uso pubblico;

RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, il cui prelievo avviene previo appuntamento;

SERVIZIO DI IGIENE URBANA anche SERVIZIO: l'insieme delle attività volte a garantire un adeguato livello di pulizia della città, con operazioni di raccolta rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, pulizia del suolo e delle aree pubbliche o private ad uso pubblico;

SOCIETA' INCARICATA DELLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA: società iscritta all'Albo Gestori Ambientali a cui fa capo la gestione operativa della Piattaforma;

SPAZZAMENTO DELLE STRADE: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti dal luogo di produzione a quello di stoccaggio, trattamento, riutilizzo, smaltimento.

SMALTIMENTO: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

ORGANIZZAZIONE: l'insieme delle operazioni attivate dall'Amministrazione comunale e finalizzate alla gestione dei rifiuti.

Per quanto non specificato si rimanda al D.lgs. nr. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e relativi allegati.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione della parte quarta del D.lgs. nr. 152/2006 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani, i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D.lgs. nr. 152/2006 e pertanto:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Sono rifiuti speciali, i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, del D.lgs. nr. 152/2006 e pertanto:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del D.lgs. nr. 152/2006.

Art. 5 - Attività di competenza del Comune

Competono in regime di privativa obbligatoriamente al Comune le attività di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del D.lgs. nr. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani di cui al comma precedente in una delle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

La gestione potrà essere effettuata anche in cooperazione con altri Enti locali, ricadenti nello stesso ambito territoriale, nelle forme e nei modi individuati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 198 del D.lgs. nr. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono inoltre di competenza del Comune:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali.

I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione, alla Provincia ed alle autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

Art. 6 - Area di espletamento del servizio pubblico

Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse nel rispetto di quanto disposto nella parte IV del D.lgs. nr. 152/2006 e s.m.i.

Il Comune, per l'organizzazione della propria attività e dei conseguenti servizi per i cittadini, predispone idonea cartografia, la quale verrà periodicamente aggiornata al fine di considerare eventuali incrementi ed ampliamenti del territorio urbano.

Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta tutti gli edifici dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso (non soggetta ad uso pubblico).

Art. 7 – Tariffa per il servizio di igiene urbana

Per poter usufruire del servizio, l'utente è tenuto al versamento di una tariffa che viene fissata dalla Amministrazione Comunale, sulla base dell'apposito Regolamento per l'applicazione della stessa.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dei rifiuti per motivi sindacali o per impedimenti organizzativi non comporta l'esonero dalla tariffa; potrà invece essere considerata una riduzione tariffaria sussistendo le condizioni previste dall'apposito Regolamento.

Art. 8 – Riduzione

Il Comune incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte, coinvolgendo le attività commerciali ed economiche presenti sul territorio comunale. Incentivi per la riduzione della tariffa potranno essere valutati dall'Amministrazione Comunale sulla base di un'effettiva riduzione delle quantità di rifiuti prodotti e nel rispetto di quanto previsto dall'apposito Regolamento comunale di applicazione e gestione del prelievo sui rifiuti.

CAPITOLO II: NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI NON DOMESTICI

Art. 9 – Rifiuti urbani non domestici

Sono urbani i rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, prodotti da utenze diverse dalle domestiche, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, come indicati nell'allegato L-quater alla Parte IV del D.lgs. nr. 152/2006 e smi, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D.lgs. nr. 152/2006 e smi, e i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali o da attività di servizio, se diversi dai rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d), e) ed f), del D.lgs. n. 152/2006.

Fermo restando che sono rifiuti speciali quelli di cui all'art. 184, comma 3, lett. a), b), g) e i) del D.lgs. nr. 152/2006 e smi, in particolare non sono rifiuti urbani i rifiuti inerti prodotti dalle Ditte impegnate nel settore dell'edilizia. Non sono parimenti rifiuti urbani i rifiuti contenenti amianto, fatti salvi eventuali accordi di programma elaborati ed approvati dalla Città Metropolitana di Milano.

I rifiuti da imballaggi primari, secondari e terziari sono conferibili al servizio pubblico nel rispetto delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata, fermo restando il divieto di conferire imballaggi terziari e secondari ancora riutilizzabili, ai sensi dell'art. 226, comma 2, d.lgs. 152/2006.

CAPITOLO III: NORME GENERALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 10 – Principi generali di gestione

I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti come **SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**.

L'utente deve conferire obbligatoriamente in modo differenziato tutti i rifiuti. Tale conferimento potrà avvenire nelle varie forme operative secondo il metodo delle **RACCOLTE MONOMATERIALI e/o RACCOLTE MULTIMATERIALI**.

L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati pertanto è condotta promuovendo modalità di conferimento e di raccolta che favoriscano, da parte degli operatori, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse utenze.

Il servizio di raccolta dei rifiuti si attua sul territorio comunale di Rho utilizzando il sistema domiciliare porta a porta mediante cassonetti e/o sacchi a perdere, e/o il sistema della raccolta stradale con l'impiego di contenitori posizionati sul suolo pubblico o su aree private ad uso pubblico, tutto per le varie frazioni dei rifiuti specificatamente indicate nei capitoli successivi.

Il sistema di raccolta domiciliare prevede, di norma, che i rifiuti conferiti negli appositi sacchi e/o contenitori stabiliti dall'Amministrazione comunale vengano esposti su suolo pubblico a cura degli utenti nel rispetto del calendario di servizio di cui al successivo art. 13.

L'utente deve mettere in atto tutte le cautele necessarie ad evitare che si verifichino dispersioni sul suolo di rifiuti.

È fatto obbligo all'utente di utilizzare al meglio la capacità del sacco e/o del contenitore al fine di ottimizzarne l'impiego; il peso complessivo del singolo sacco non deve superare il peso corrispondente al valore medio kg/sacco da 100l come indicato nel Piano Economico Finanziario allegato alla delibera di consiglio comunale di approvazione della Tariffa Rifiuti maggiorato del 15%.

Al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente ogni oggetto che possa essere fonte di pericolo (oggetti taglienti o acuminati).

È vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che privata.

È vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei residui conferiti nei sacchi o collocati negli appositi contenitori.

Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, laddove sia necessario per specifici motivi di sicurezza viabilistica, gli utenti potranno conferire i rifiuti anche all'interno delle loro proprietà, purché i contenitori e/o i sacchi siano di facile accesso ai mezzi e al personale di servizio, in tale caso, la proprietà e/o l'Amministratore dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private, concordandone le modalità operative con l'Ufficio comunale competente e con il Gestore del Servizio.

Nel caso di impedimenti al movimento ed al lavoro del personale e dei mezzi di raccolta, quali cancelli, catene, sbarre, ecc., i sacchi e/o i contenitori devono essere ubicati, a cura degli utenti, nel punto più vicino accessibile ai mezzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in conformità al vigente Codice della Strada e delle disposizioni impartite dal Comune stesso.

Il Comune individua gli Amministratori di stabile quali soggetti attraverso cui:

- diffondere il contenuto del Regolamento nell'ambito del Condominio;

- contribuire nella diffusione capillare delle informazioni sul corretto conferimento delle varie tipologie di rifiuto differenziato e non;
- collaborare nella fase di verifica delle caratteristiche delle aree pertinenziali private, poste all'interno della proprietà, destinate ad accogliere i nuovi cassonetti, per individuare da subito le difficoltà oggettive;
- partecipare alla fase di valutazione dell'eventuale criticità, di concerto con gli organi competenti ad individuare la soluzione ottimale.

È fatto obbligo ai proprietari e agli Amministratori degli immobili di posizionare i contenitori per la raccolta rifiuti all'interno di aree private, al fine di consentire l'adozione dei citati sistemi integrati domiciliari di raccolta.

L'Amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni del Comune ai singoli condomini.

È obbligo per i nuovi edifici realizzare le aree interne destinate al posizionamento dei contenitori per rifiuti in prossimità dell'accesso carraio. Per gli edifici con oltre 20 unità abitative, tali aree dovranno avere una superficie minima pari a 10 mq pavimentata. Le aperture dovranno avere luce minima pari a 1,5 m.

In caso di impedimenti o mancanza di spazi interni all'edificio, utili alla realizzazione dell'area rifiuti, dovrà essere concordata apposita soluzione con l'Amministrazione comunale, in accordo con il Gestore del Servizio.

Art. 11 - Competenze sull'organizzazione del servizio

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale di concerto con il Gestore del Servizio, che le esercita secondo i criteri organizzativi e gestionali di cui all'articolo precedente.

Pertanto, l'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gestore del Servizio provvede a:

- a) definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata domiciliare con mezzi mobili di raccolta, e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato, quali stazioni di conferimento, piattaforme ecologiche, centri di raccolta o altre aree dedicate
- b) determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
- c) stabilire le capacità minime di volumetria globale dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all'entità, alla tipologia e alla densità apparente dei rifiuti stessi;

promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi.

Art. 12 - Contenitori per la raccolta differenziata porta a porta

I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti dal Gestore del Servizio in volumetrie e caratteristiche idonee alle necessità nonché alla organizzazione del servizio.

I sacchi destinati al conferimento delle varie frazioni di rifiuto di norma devono essere reperiti a cura degli utenti.

Nell'ipotesi in cui i sacchi fossero forniti dal Gestore del Servizio, previa opportuna informazione, il conferimento dovrà avvenire obbligatoriamente con l'utilizzo di detti sacchi.

L'utilizzo dei contenitori e/o dei sacchi è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali impedendo molestie olfattive.

Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, l'Amministrazione Comunale e/o il Gestore del Servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.

Tutti i contenitori rigidi sono forniti all'utenza in comodato d'uso gratuito.

Nel caso di furto, l'Amministrazione Comunale e/o il Gestore del Servizio provvede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.

Nel caso di danneggiamento doloso dei cassonetti, potrà essere richiesto il risarcimento del danno mediante le forme previste dalla legge.

Art. 13 – Zone di servizio e modalità di conferimento

Ai fini dei diversi servizi di raccolta dei rifiuti, il territorio del Comune di Rho viene suddiviso in zone. Per ogni zona l'Amministrazione comunale stabilisce i giorni di raccolta per ogni materiale e provvede a darne comunicazione agli utenti tramite materiali informativi.

Gli utenti quindi hanno l'obbligo di seguire per i loro conferimenti di rifiuti il calendario predisposto dall'Amministrazione Comunale e/o il Gestore del Servizio, disponibile sui relativi siti Internet.

L'Amministrazione Comunale d'intesa con il gestore del Servizio ed eventuali altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e la sensibilizzazione dirette a promuovere le corrette modalità di raccolta dei rifiuti in modo differenziato, la riduzione della produzione di rifiuti e degli sprechi.

I sacchi e/o i contenitori devono essere esposti sul marciapiede o strada prospiciente lo stesso stabile in corrispondenza del numero civico a cura delle rispettive proprietà o Amministrazioni condominiali in orari che consentano lo svolgimento del servizio riducendone al minimo la permanenza sul suolo pubblico. I sacchi e/o contenitori non devono comunque essere esposti prima delle ore 20.00 del giorno precedente il servizio.

L'Amministrazione comunale di concerto con il Gestore del servizio può prevedere diverse modalità di conferimento per comprovate esigenze.

La raccolta dei rifiuti e la vuotatura dei contenitori iniziano di norma alle ore 6,00 e termina entro le ore 13,00 salvo diversa disposizione o specifiche esigenze tecnico organizzative. In caso di mancata effettuazione del servizio i sacchi e/o i contenitori devono essere rimossi dai luoghi di esposizione a cura degli utenti, salvo diversa disposizione degli organi competenti.

I rifiuti conferiti difformemente dal presente regolamento e/o dalle specifiche informative non saranno raccolti. In tale evenienza l'utente avrà l'obbligo di contattare il Comune e/o il Gestore il Servizio per le operazioni conseguenti.

Art. 14 - Obblighi dei produttori di rifiuti urbani

Competono ai produttori di rifiuti urbani, domestici e non domestici, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

Il produttore dei suddetti rifiuti è tenuto ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori e/o sacchi da parte degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

Le sostanze putrescibili devono essere immesse nei contenitori avendo cura che l'involucro protettivo del sacco eviti dispersioni o cattivi odori.

I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati, oltre a conferire i rifiuti in modo differenziato e nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 15 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali

I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.lgs. nr. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPITOLO IV: NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI

Art. 16 - Modalità della raccolta della frazione residua

La raccolta della frazione residua viene eseguita mediante sacchi a perdere trasparenti e semitrasparenti di norma da 100/120 l.

È fatto obbligo agli utenti di reperire a propria cura i sacchi messi a disposizione dal Gestore di Servizio, o dall'Amministrazione comunale, per il conferimento della frazione secca residua.

Il mancato ritiro di tali sacchi, per un periodo superiore al biennio, è oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 72 del presente Regolamento, salvi i casi di mancata produzione di rifiuti oggettivamente dimostrata al Gestore.

La raccolta dei rifiuti all'interno degli stabili condominiali è organizzata a cura degli Amministratori di condominio, sui quali grava l'espresso obbligo di utilizzare i sacchi in conformità al presente Regolamento e di esporre i rifiuti in un unico punto di raccolta. In caso di stabili privi di Amministratore, la raccolta deve essere organizzata a cura dei condomini.

I sacchi della frazione residua devono essere esposti ordinatamente sul marciapiede o strada prospiciente in corrispondenza del numero civico a cura dei rispettivi utenti o della Amministrazione condominiale oppure conferiti in cassonetti posti all'interno dei cortili o condomini, forniti dal Gestore del servizio, in caso di accordo specifico per comprovata necessità.

Le utenze dovranno depositare i sacchi negli orari che consentano lo svolgimento del servizio riducendo al minimo la permanenza sul suolo pubblico e comunque non devono essere esposti prima delle ore 20,00 del giorno precedente il servizio.

I cassonetti o i sacchi a perdere dovranno essere ubicati in punti di facile accesso ai mezzi di raccolta, considerando l'ingombro degli stessi e tenendo conto che, per favorire lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, non dovranno comportare difficoltose manovre.

L'amministrazione Comunale e/o il Gestore del Servizio, solo in caso di comprovata necessità, possono concordare e quindi autorizzare le utenze al conferimento dei rifiuti con differenti modalità di raccolta oppure all'utilizzo di sacchi differenti.

Per comprovate necessità, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o del Gestore del Servizio, sono attivabili modalità alternative di raccolta.

La raccolta dei rifiuti e la vuotatura dei contenitori iniziano di norma alle ore 6,00 e termina entro le ore 13,00, salvo diversa disposizione o specifiche esigenze tecnico organizzative.

Nel giorno previsto per la raccolta, così come stabilito all'art. 13 del presente Regolamento, i cassonetti o i sacchi a perdere, dovranno essere ubicati in punti di facile accesso ai mezzi di raccolta, considerando l'ingombro degli stessi e tenendo conto che, per favorire lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, non dovranno comportare difficoltose manovre.

Il servizio è espletato con frequenza minima settimanale. Il servizio può essere sospeso nei seguenti giorni festivi: 1 e 6 Gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1 e 8 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1° novembre, 8 Dicembre, 25 e 26 Dicembre.

In tal caso, ma anche per motivi di sciopero e/o cause di forza maggiore, le attività di recupero dei servizi si svolgono nel rispetto della normativa vigente.

Eventuali variazioni per ragioni di servizio dovranno essere comunicate agli utenti interessati.

Art. 17 - Modalità della raccolta dei rifiuti solidi urbani presso i cimiteri

Gli operatori cimiteriali devono provvedere a conferire i rifiuti nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento avendo cura di separare le varie frazioni di rifiuto recuperabile riportate di seguito negli appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore del Servizio.

Sono considerati rifiuti urbani:

1. i rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale da conferire nelle modalità previste per la raccolta differenziata:
 - fiori secchi;
 - corone;
 - carta;
 - ceri e lumini;
 - materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse;
2. i rifiuti derivanti dalle attività cimiteriali:
 - materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali;
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. i rifiuti da esumazione ed estumulazione ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazioni ed estumulazioni:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per le sepolture;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere raccolti e trasportati all'interno di appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriali e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da Esumazione e da estumulazione".

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione sono consentiti in apposita area confinata individuata dall'Amministrazione comunale all'interno dei cimiteri cittadini, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire un maggiore razionalità del sistema di raccolta e di trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

La gestione dei rifiuti da esumazione e da estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

I resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione nonché parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di esse, restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10/09/1990, recante Regolamento di polizia Mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 209 del D.lgs. nr. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

La raccolta dei rifiuti (con esclusione degli inerti) sarà effettuata con frequenza minima bisettimanale. La frequenza di questo servizio sarà adeguatamente intensificata in corrispondenza delle ricorrenze che comportano un incremento dei rifiuti, quali le ricorrenze della Commemorazione dei Defunti, di Pasqua, di Natale, ecc.

Art. 18 – Modalità della raccolta dei rifiuti solidi urbani presso le strutture sanitarie

Gli operatori delle strutture sanitarie devono provvedere a conferire i rifiuti nel rispetto delle modalità previste dal presente regolamento, avendo cura di separare le varie frazioni di rifiuto urbano, riportate di seguito, negli appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore del Servizio.

Sono considerati rifiuti urbani, i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purché non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:

- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
- i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
- i rifiuti provenienti da indumenti monouso;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo previo procedimento di sterilizzazione secondo le disposizioni stabilite dal D.P.R. 15/07/2003, n. 254.

Art. 19 – Rifiuti non conferibili nella frazione secca

È vietato conferire unitamente alla frazione secca residua dei rifiuti urbani:

- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto;
- rifiuti pericolosi;
- rifiuti speciali;
- rifiuti urbani ingombranti;
- rifiuti urbani, per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero, raccolte differenziate;
- imballaggi secondari e terziari di qualsiasi natura, come definiti dall'art. 218 del D.lgs. nr. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20 - Trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 178 del D.lgs. nr. 152/2006.

Tali automezzi devono essere conformi alle norme tecniche vigenti in materia,

nonché presentare caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare l'assoluto rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e del decoro dell'ambiente urbano.

Art. 21 - Smaltimento

Il Gestore del Servizio stabilisce le modalità di effettuazione dello smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo, garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle finalità del presente regolamento utilizzando tecnologie per il recupero e il riciclo dei rifiuti, attuando quanto più possibile un'economia circolare.

Lo smaltimento avverrà presso gli impianti in esercizio a ciò debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi generali di cui all'art. 178 del D.lgs. nr. 152/2006 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Art. 22 - Pesate dei rifiuti

I rifiuti solidi urbani, prima di essere avviati al recupero e allo smaltimento, devono essere pesati al momento dell'ingresso nell'area dell'impianto di smaltimento o di trattamento tramite l'utilizzo di pesa regolarmente collaudata.

A seguito delle operazioni di pesatura devono essere effettuate le registrazioni di legge.

CAPITOLO V: NORME RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 23 - Finalità del servizio di raccolta differenziata

Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale (art. 222 D.lgs. nr. 152/2006), regionale e dalla pianificazione provinciale;
- b) tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) affidabilità del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti;
- d) conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o di energia;
- e) responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

Nell'ambito dei programmi di organizzazione del servizio, l'Amministrazione Comunale di concerto con il Gestore del Servizio definisce le categorie di prodotti o comunque le frazioni di rifiuti urbani da sottoporre a raccolta differenziata e le aree di intervento, provvedendo a definire le modalità di esecuzione del servizio, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare la resa di recupero dei materiali e di energia, e di contenere i costi, tenendo presente le caratteristiche del territorio comunale.

Nelle aree interessate dal servizio, per gli utenti è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e per i conferimenti separati e delle iniziative attivate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale ovvero dal Gestore del Servizio.

Art. 24 - Frazioni oggetto della raccolta differenziata sul territorio

Il Comune individua i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata sul territorio e quindi i conferimenti separati:

ORGANICO

CARTA E CARTONE

VETRO

IMBALLAGGI IN PLASTICA

TETRAPAK

BANDA STAGNATA

LATTINE

PILE E BATTERIE

FARMACI

INDUMENTI SMESSI

OLI VEGETALI

RIFIUTI BIODEGRADABILI (Sfalci e potature)

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di attivare ulteriori servizi di raccolta differenziata, per particolari tipologie di rifiuti urbani in base a specifiche esigenze, che saranno definite con appositi atti amministrativi.

Art. 25 - Raccolta della frazione organica

Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto della frazione secca e differenziabile, per essere destinati alla produzione di compost di elevata qualità, da soli o in miscela per un co-compostaggio.

È permesso conferire insieme alla frazione organica bioplastiche e materiali compostabili, purché certificati secondo il vigente standard europeo.

È fatto obbligo raccogliere gli scarti organici in sacchi tipo biodegradabile e compostabile, al fine di evitare odori molesti e l'imbrattamento del contenitore.

Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto con le seguenti modalità:

Utenze domestiche

La raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani viene effettuata con modalità di raccolta porta a porta, tramite il conferimento in contenitori di idonea volumetria forniti dal Gestore del servizio secondo le esigenze dell'utenza.

I contenitori dovranno essere posizionati all'interno della proprietà ed è cura delle utenze esporre il contenitore a bordo strada nelle modalità di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

La frequenza di raccolta minima è di una volta alla settimana, esclusi domenica e festivi negli orari stabiliti dal Calendario di Servizio di cui all'art. 13.

L'amministrazione comunale di concerto con il Gestore può prevedere diverse modalità di conferimento per comprovate esigenze.

Utenze selezionate non domestiche

La raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani per le utenze selezionate quali ristoranti, mense, trattorie ecc. viene effettuata con modalità di raccolta domiciliare, tramite il conferimento in contenitori di idonea volumetria forniti dal Gestore del servizio secondo le esigenze dell'utenza. I contenitori sono posizionati nelle aree di proprietà degli stabili ed è cura delle utenze esporre il contenitore a bordo strada nelle modalità di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

La frequenza di raccolta minima è di sei volte alla settimana, esclusi domenica e festivi nei giorni e orari stabiliti dal Calendario di servizio di cui all'art. 13.

Art. 26 – Il compostaggio domestico dei rifiuti organici e verdi

Il compostaggio domestico, o autocompostaggio così come definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino.

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa rifiuti e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica e Verde dei Rifiuti Urbani.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sul rifiuto organico e sul rifiuto vegetale prodotti dalla sua utenza o dalle utenze, fino ad un massimo di sei, che condividono la medesima struttura di compostaggio.

Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche qualitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.

Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Il Gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione comunale, rende disponibili agli utenti, anche tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale, apposite linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti

organici, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia, alle quali gli utenti dovranno attenersi.

Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- a. Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- b. Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- c. Seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
- b. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- c. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
- d. cenere di combustione di scarti vegetali.

È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo al Comune/Gestore del servizio per essere inseriti nell'Elenco dei Compostatori Domestici istituito presso il Comune, o presso il Gestore.

La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo predisposto dall'Amministrazione comunale, o dal Gestore del servizio, dal quale risultano:

- a. la richiesta dell'utente di essere iscritto nell'Elenco dei Compostatori;
- b. l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli (se non per le frazioni problematiche) al servizio pubblico di gestione;
- c. il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;
- d. la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dal Gestore del servizio, o dall'Amministrazione comunale.

L'Elenco dei Compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Gli utenti iscritti nell'Elenco dei Compostatori possono beneficiare di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di tariffa, secondo quanto disposto dal Regolamento comunale sull'applicazione della Tariffa rifiuti, o da eventuali altri provvedimenti di carattere Regolamentare emanate dall'Amministrazione comunale.

Ai fini della riduzione tariffaria, tali utenti dovranno essere in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante dal compostaggio domestico, e saranno monitorati mediante controlli periodici da parte del Gestore del servizio o dell'Amministrazione comunale.

Art. 27 - Raccolta della frazione verde

Il conferimento dei rifiuti compostabili costituiti da rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde e scarti ligneo-cellulosici naturali, ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno, provenienti da operazioni NON PROFESSIONALI di sfalcio e/o di potatura, ivi compresi i tronchi e le ramaglie, dovranno essere conferiti direttamente dagli utenti presso la Piattaforma Comunale.

Per ridottissime quantità è consentito utilizzare il contenitore dell'organico.

Art. 28 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak

Utenze domestiche

Il conferimento ed il servizio di raccolta differenziata di carta, cartone e tetrapak deve avvenire in modo da garantire la qualità del materiale da recuperare, evitando l'introduzione di altre tipologie di rifiuto e riducendo il più possibile il volume del rifiuto al fine di ottimizzare il conferimento nei contenitori e la frequenza di raccolta.

È possibile raccogliere la frazione di carta, cartone e in sacchetti del medesimo materiale, esclusi quindi sacchetti di plastica, compostabili o biodegradabili diversi dalla medesima frazione.

La raccolta della frazione di carta, cartone e tetrapak viene effettuata con raccolta porta a porta.

I contenitori destinati alla raccolta di carta, cartone e tetrapak sono forniti dal Gestore del Servizio in volumetrie e caratteristiche idonee alle necessità nonché alla organizzazione del servizio; in alternativa, ove espressamente comunicato dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore del servizio con modalità che ne consentano la più ampia diffusione, possono essere utilizzati sacchi a perdere da reperirsi a cura degli utenti.

Nell'ipotesi in cui i sacchi fossero forniti dal Gestore del Servizio, previa opportuna informazione, il conferimento dovrà avvenire obbligatoriamente con l'utilizzo di detti sacchi.

La frequenza minima di raccolta è di 1 raccolta a settimana nei giorni e orari stabiliti dal Calendario di servizio di cui all'art 13.

Utenze selezionate non domestiche

Per le utenze selezionate quali esercizi commerciali presenti nel centro cittadino e altre zone che potranno essere individuate dall'Amministrazione Comunale, il servizio di raccolta del cartone viene effettuato mediante raccolta porta a porta. Gli utenti dovranno conferire esclusivamente cartoni in pacchi o scatole ordinati sul marciapiede prospiciente l'esercizio stesso, nelle modalità di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

La frequenza di raccolta minima è di sei volte alla settimana, esclusi domenica e festivi, nei giorni e orari stabiliti dal Calendario di servizio di cui all'art 13.

L'Amministrazione Comunale di concerto con il Gestore può prevedere diverse modalità di conferimento per comprovate esigenze.

È possibile conferire tale frazione anche presso la Piattaforma Ecologica come definito dall'art. 36 del presente Regolamento.

Art. 29 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro e metalli

Il conferimento del vetro e dei metalli deve avvenire in modo da garantire la minima contaminazione da ulteriori frazioni di rifiuto, al fine di garantire una maggiore qualità del materiale ed evitare odori molesti.

È obbligatorio introdurre il materiale sfuso all'interno dei contenitori ed è quindi vietato introdurre sacchetti di qualsiasi materiale.

È fatto divieto altresì conferire specchi, cristalli, ceramiche, lampadine, lastre di vetro oppure oggetti diversi da imballaggi.

Utenze domestiche

La raccolta differenziata degli imballaggi in vetro e metalli viene effettuata mediante raccolta porta a porta, tramite il conferimento in contenitori di idonea volumetria forniti dal Gestore del Servizio secondo le esigenze dell'utenza. I contenitori sono posizionati all'interno della proprietà ed è cura delle utenze esporli a bordo strada nelle modalità di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

La frequenza minima di svuotamento dei contenitori è di 1 volta alla settimana, nei giorni e orari stabiliti dal Calendario di servizio di cui all'art 13.

Utenze selezionate non domestiche

Per le utenze selezionate quali esercizi pubblici, ristoranti, bar, mense ecc., il servizio di raccolta viene effettuata a domicilio, tramite cassonetti consegnati in comodato agli utenti oppure gli stessi contenitori di aree private o condominiali, secondo quanto accordato con l'Amministrazione Comunale e/o il Gestore del Servizio. I contenitori vengono esposti sul marciapiedi secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

La frequenza minima di svuotamento dei contenitori è di 1 volta alla settimana, nei giorni e orari stabiliti dal Calendario di servizio di cui all'art 13.

L'Amministrazione comunale di concerto con il Gestore può prevedere diverse modalità di conferimento per comprovate esigenze.

È possibile conferire tale frazione anche presso la Piattaforma Ecologica come definito dall'art. 36 del presente Regolamento.

Art. 30 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica

La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica avviene tramite raccolta porta a porta e deve avvenire in modo da garantire la minima contaminazione, al fine di assicurare una maggiore qualità del materiale ed evitare odori molesti, oltre a ridurre il più possibile il volume allo scopo di ottimizzare il conferimento nei contenitori e la frequenza di raccolta.

È possibile raccogliere gli imballaggi di plastica in sacchetti del medesimo materiale, esclusi quindi sacchetti di tipo biodegradabile o compostabili da conferire con la frazione organica.

È vietato conferire qualsiasi oggetto di plastica che non sia adibito ad imballaggio primario, secondario e/o terziario, ad eccezione dei prodotti monouso meglio specificati sul sito Internet del Comune e/o del Gestore il Servizio.

Utenze domestiche

I contenitori destinati alla raccolta degli imballaggi in plastica sono forniti dal Gestore del Servizio in volumetrie e caratteristiche idonee alle necessità, nonché alla organizzazione del servizio; in alternativa, ove espressamente comunicato dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore del servizio con modalità che ne consentano la più ampia diffusione, possono essere utilizzati sacchi a perdere da reperirsi a cura degli utenti.

Nell'ipotesi in cui i sacchi fossero forniti dal Gestore del Servizio, previa opportuna informazione, il conferimento dovrà avvenire obbligatoriamente con l'utilizzo di detti sacchi.

I contenitori sono posizionati all'interno della proprietà ed è cura delle utenze esporli a bordo strada nelle modalità di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

La frequenza minima di svuotamento dei contenitori è di 1 volta alla settimana, nei giorni e orari stabiliti dal Calendario di servizio di cui all'art 13.

Utenze selezionate non domestiche

Per le utenze selezionate quali esercizi pubblici, ristoranti, bar, mense ecc., il servizio di raccolta avverrà a domicilio, tramite contenitori consegnati in comodato agli utenti oppure gli stessi contenitori di aree private o condominiali, secondo quanto accordato con l'Amministrazione Comunale e/o il Gestore del Servizio. In alternativa, ove espressamente comunicato dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore del servizio con modalità che ne consentano la più ampia diffusione, possono essere utilizzati sacchi a perdere da reperirsi a cura degli utenti.

Nell'ipotesi in cui i sacchi fossero forniti dal Gestore del Servizio, previa opportuna informazione, il conferimento dovrà avvenire obbligatoriamente con l'utilizzo di detti sacchi.

I contenitori vengono esposti sul marciapiedi secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 31 – Raccolta dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche

La raccolta dei rifiuti urbani presso le utenze non domestiche avviene con le stesse modalità prescritte dal presente Regolamento per le utenze domestiche.

La raccolta dei rifiuti urbani nelle zone industriali e nelle zone dove, per uniformità territoriale o di tipologia di insediamenti produttivi, si ritiene necessario e conveniente per le qualità di rifiuti prodotti e ai fini del loro recupero, può essere effettuata a domicilio, in modalità multimateriale o monomateriale, e con frequenza minima di 1 volta alla settimana. Gli utenti di tali zone devono esporre, in area posta appena all'interno dello spazio condominiale o privato dell'insediamento produttivo, tutti i rifiuti urbani di imballaggio misto, separando almeno le componenti di imballaggio in cartone. I rifiuti dovranno essere conferiti in sacchi forniti dal Gestore del Servizio. In alternativa all'utilizzo di contenitori a perdere (sacchi), potranno essere utilizzati contenitori diversi quali cassonetti o cassoni di diversa volumetria, così come alternative modalità e frequenze di raccolta, previa sottoscrizione di convenzione con il Gestore del servizio, che potrà esporre le inerenti condizioni tecnico economiche.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani presso le utenze non domestiche viene effettuato per quantitativi non superiori a quelli determinati dall'applicazione dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, All.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come approvati dagli Enti e Autorità competenti, in sede di approvazione della Tariffa rifiuti.

In caso di superamento del limite quantitativo sopra identificato, fermo restando l'obbligo di comunicazione da parte dell'utente, il Gestore individua, informandone l'utente, le condizioni di gestione dei conferimenti in eccesso e le specifiche misure tecnico operative da adottarsi, tra cui, ad esempio, la fornitura di ulteriori o diversi contenitori dedicati, previa sottoscrizione di convenzione che potrà esporre gli inerenti aspetti tecnico economici.

La scelta di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, e quindi di ricorrere al mercato, per un periodo non inferiore a cinque anni è comunicata al Gestore con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R n. 445/2020 da trasmettersi con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento di applicazione e riscossione della Tariffa Rifiuti.

La dichiarazione di cui al comma precedente è inviata al Comune e al Gestore entro il 30 giugno di ciascun anno (per la sola annualità 2021 entro il 31 maggio), con indicazione delle tipologie dei rifiuti che saranno conferiti a terzi, distinti per codici EER, e delle relative quantità presunte e ha efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'utente può richiedere al gestore del servizio pubblico di riprenderne l'erogazione anche prima della scadenza quinquennale, che comunica le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla verifica della possibilità di riprendere l'erogazione del servizio, indicando, in caso affermativo, anche la data di ripresa del servizio medesimo.

Il Gestore può verificare l'effettivo conferimento a terzi della totalità dei rifiuti urbani prodotti dall'utenza, avvalendosi anche di elementi presuntivi, correlati in particolare alle medie di produzione del settore o ad altri coefficienti di produzione standard.

È possibile richiedere l'attivazione di servizi integrativi con oneri a carico dell'utente, previa la sottoscrizione di idonea convenzione con il Gestore del servizio.

I rifiuti urbani di provenienza non domestica possono essere conferiti anche nella Piattaforma comunale per la raccolta differenziata, relativamente alle tipologie, alle quantità e con le modalità consentite dalla normativa in vigore.

Art. 32 - Raccolta dei rifiuti ingombranti

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (mobili, componenti di arredamento, ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere conferiti al normale circuito di raccolta.

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

- Piattaforma Comunale;
- A domicilio su appuntamento, con costi a carico dell'utente.

Per utenti che versano in comprovate condizioni di disagio il servizio viene reso gratuitamente fino a 2 prese all'anno.

Art. 33 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie

Per rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie si intendono: pile a bottone, pile stilo, pile rettangolari, batterie ed accumulatori per attrezzature elettroniche, batterie ed accumulatori per automobili.

In relazione a quanto previsto nel D.M. 188/08 e successive modifiche, le pile e gli accumulatori usati (denominate pile ed accumulatori portatili) sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o accumulatori, ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal Comune. Il contenitore deve essere idoneo al conferimento

delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato del servizio di raccolta.

È vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Pile ed accumulatori portatili, di cui alla tabella 1 del D.lgs. nr 188/08 e successive modifiche devono essere conferiti dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall'Amministrazione Comunale e/o dal Gestore del Servizio, mediante collocazione di contenitori presso i rivenditori e/o dislocati sul territorio e/o presso appositi contenitori ubicati nella Piattaforma Ecologica Comunale.

Art. 34 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da medicinali

La raccolta differenziata di medicinali è attuata con modalità di raccolta stradale tramite contenitori posizionati presso le farmacie cittadine, presso la piattaforma comunale per la raccolta differenziata o presso altri luoghi idonei ed attrezzati stabiliti dalla Amministrazione Comunale o dal Gestore.

Deve essere conferito all'interno del contenitore esclusivamente il medicinale e il suo imballaggio primario (a diretto contatto con farmaco), altri imballaggi devono essere conferiti in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento.

Art. 35 - Raccolta degli oli/grassi vegetali ed animali

La raccolta degli oli e grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti

avviene mediante il conferimento presso la piattaforma comunale per la raccolta differenziata, ovvero mediante raccolta domiciliare ove e se attiva o presso altri luoghi idonei ed attrezzati eventualmente individuati dall'Amministrazione Comunale o dal Gestore

È severamente vietato smaltire tali rifiuti tramite il sistema fognario o sversandoli sul territorio.

Art. 36 - Frazioni oggetto della raccolta differenziata presso le Piattaforme ecologiche comunali

Il Comune dispone di aree attrezzate per la raccolta differenziata denominate piattaforme, presso le quali le utenze domestiche dovranno conferire i rifiuti raccolti in maniera differenziata, con le modalità e le indicazioni previste dall'apposito Capitolo VI. In via esemplificativa i rifiuti conferibili sono i seguenti:

Vetro

Metallo

Carta e cartone

Plastica

Pneumatici fuori uso

Cartucce toner

Rifiuti ingombranti

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione

Rifiuti biodegradabili (scarti vegetali)

Legno

Batterie al piombo

Cartongesso
Pile e batterie
Vernici, inchiostri, adesivi e resine
Oli e grassi commestibili
Olio minerale
Farmaci scaduti
Gas in contenitori a pressione
Frigoriferi e condizionatori
Tv e monitor
Lavatrici e lavastoviglie
Piccoli elettrodomestici
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

Art. 37 - Modalità di pulizia ed igienizzazione delle attrezzature adibite alla raccolta differenziata e dei cassonetti

Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti dati in comodato d'uso agli utenti è a carico di questi ultimi.

Art. 38 - Conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio

Il conferimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti primari di imballaggio vengono effettuati in concomitanza con le altre frazioni merceologiche.

I cittadini effettuano il conferimento dei rifiuti da imballaggio con le stesse modalità già descritte per le raccolte differenziate, separandoli nelle varie tipologie merceologiche ed utilizzando i contenitori a disposizione.

Art. 39 - Rapporti con i Consorzi

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata di rifiuti di cui all'art. 222 del D.lgs. nr. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale ovvero il Gestore del Servizio possono stipulare convenzioni con il CONAI ed altri Consorzi ed il CONAI di cui, rispettivamente, agli artt. 223 e 224 del D.lgs. nr. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 40 - Informazione e sensibilizzazione della cittadinanza

L'Amministrazione Comunale e/o il Gestore del Servizio promuovono campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, nonché gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini. Tali attività sono altresì volte a promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti.

CAPITOLO VI: NORME PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE ATTREZZATA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 41 - Tipologia di rifiuti conferibili

La Piattaforma ecologica per la raccolta differenziata è un'area pubblica presso la quale conferire i rifiuti urbani che, per qualità e/o quantità e/o dimensioni, non possono essere esposti per la raccolta con modalità porta a porta, anche al fine di incentivare la raccolta differenziata.

La Piattaforma può accogliere le tipologie di rifiuti, secondo quanto previsto nel rispettivo provvedimento autorizzativo rinvenibile sul sito istituzionale del Comune e del Gestore del Servizio.

Art. 42 – Provenienza dei rifiuti conferibili e soggetti utilizzatori della piattaforma

Possono essere conferiti alla piattaforma esclusivamente rifiuti prodotti da:

- Utenze domestiche residenti o proprietari di immobili residenziali nel Comune di Rho, per tutte le tipologie di rifiuti previste dall'autorizzazione della Piattaforma;
- Utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di Rho, limitatamente alle tipologie di rifiuti urbani, come disciplinati all'art. 9 del presente Regolamento, entro i limiti indicati dalla autorizzazione della Piattaforma;

Possono avvalersi della Piattaforma esclusivamente:

- Gli utenti domestici del servizio, i cittadini residenti o proprietari di immobili residenziali nel Comune di Rho, in regola con l'iscrizione e i pagamenti della Tariffa Rifiuti. Il conferimento delle utenze domestiche è a titolo gratuito;
- Le attività produttive aventi sede operativa nel Comune di Rho, in regola con l'iscrizione e i pagamenti della Tariffa Rifiuti, secondo quanto meglio disciplinato al successivo art. 41.

Art. 43 – Modalità di accesso e conferimento dei rifiuti

Tutti gli utenti che si avvalgono della Piattaforma, devono attenersi scrupolosamente alle norme riportate sulla cartellonistica, oltre alle indicazioni impartite dall'operatore di piattaforma.

Al fine di consentire il corretto funzionamento della Piattaforma, le varie tipologie di rifiuti saranno accettate compatibilmente con le capacità di ricezione dei singoli contenitori presenti all'interno della stessa.

Utenze domestiche

Le utenze domestiche sono tenute ad esibire un documento di identità per comprovare la residenza nel Comune di Rho e il Codice Cliente TARIFFA RIFIUTI, o, se fornito, sistema elettronico di identificazione (es. badge, CRS). I rifiuti potranno essere sottoposti a pesatura da parte degli operatori prima del conferimento.

Utenze non domestiche

Le utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di Rho potranno conferire esclusivamente i rifiuti urbani prodotti dalla loro attività, entro i limiti indicati nell'autorizzazione della Piattaforma, a condizione che dimostrino di aver adempiuto alle prescrizioni previste dal D.lgs. nr. 152/2006 e dalla normativa vigente in materia di trasporto rifiuti.

I conferimenti effettuati da parte delle utenze non domestiche verranno sottoposti a pesatura all'ingresso.

I rifiuti devono essere conferiti suddivisi per tipologie, separando i materiali a partire dal carico dei mezzi di trasporto utilizzati ed è tassativamente vietato eseguire localmente cernite di qualsiasi tipo.

Le suddette utenze non domestiche che intendano avvalersi del servizio di conferimento rifiuti urbani presso la Piattaforma con una frequenza superiore a 6 conferimenti per anno solare, dovranno stipulare apposita convenzione con il Gestore.

Conferimento Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettrotecniche (RAEE)

Il Gestore si riserva la facoltà di aderire agli accordi previsti dalla normativa con il Centro di Coordinamento RAEE per il ricevimento dei RAEE provenienti dalla piccola e dalla grande distribuzione

Art. 44 - Orari di apertura

I giorni e gli orari di apertura e modalità di accesso vengono stabiliti dall'Amministrazione Comunale e pubblicati sul sito istituzionale del Comune e del Gestore del Servizio; le informazioni relative alle eventuali variazioni vengono rese note attraverso i consueti strumenti di comunicazione.

Art. 45 - Condizioni operative: obblighi e divieti

È vietato:

- scaricare e introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli a cui sono adibiti; asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti ed effettuare cernite;
- occultare, all'interno di altri materiali, tipologie di rifiuti non ammesse dal presente Regolamento;
- utilizzare sacchi non trasparenti per il conferimento dei materiali;
- abbandonare materiali e/o rifiuti al di fuori della Piattaforma e/o, all'interno dello stesso, al di fuori degli appositi contenitori;
- danneggiare, spostare o ribaltare i contenitori, accendere fuochi al loro interno, scrivere, verniciare e affiggere su di essi targhette adesive non autorizzate.

E' obbligatorio, per gli utenti:

- accedere alla Piattaforma esclusivamente per il conferimento dei rifiuti;
- accedere alla Piattaforma rispettando l'ordine di arrivo e attenersi alle indicazioni fornite dagli operatori di piattaforma;
- accedere ai singoli contenitori e ai luoghi di conferimento solo se autorizzati da parte del personale preposto alla gestione della Piattaforma;
- soffermarsi nella Piattaforma esclusivamente per il tempo necessario al conferimento.

Al momento dell'accesso in Piattaforma, il personale preposto effettua le verifiche obbligatorie per legge, controllando inoltre la tipologia ed il quantitativo di rifiuto conferita.

Ha inoltre facoltà di verificare:

- 1) i dati anagrafici dei cittadini dietro presentazione di un documento di riconoscimento valido che attesti la residenza e/o di altro sistema stabilito dall' Amministrazione comunale o dal Gestore del servizio (tessere, badge, ecc.);
- 2) i dati anagrafici e fiscali delle attività produttive e/o di altro sistema stabilito dall'Amministrazione comunale o dal Gestore del servizio (tessere, badge, ecc.); l'idoneità delle autorizzazioni e del mezzo (autorizzazione, targa, ecc.);

L'utente e/o il conferitore è responsabile dei danni derivanti dal conferimento errato dei propri rifiuti.

Il personale preposto può rifiutare l'accesso in Piattaforma se verifica che i rifiuti che l'utente intende conferire non sono ricompresi nell'autorizzazione della Piattaforma stessa o se i rifiuti che intende conferire non sono coerenti per qualità e/o quantità con la provenienza dichiarata.

Art. 46 - Limiti al conferimento presso la piattaforma da parte delle utenze domestiche

I rifiuti inerti prodotti dalle utenze domestiche in quantità moderate possono essere conferiti presso la Piattaforma ecologica. Gli stessi verranno accettati entro il limite massimo giornaliero pari a 0,1 mc per utenza.

I rifiuti costituiti da materiali da costruzioni a base di gesso non pericolosi, prodotti dalle utenze non domestiche, possono essere conferiti presso la Piattaforma ecologica a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- che il conferimento avvenga in forma occasionale (non oltre le 4 volte/anno);
- che non venga superato il quantitativo massimo di 30 l o kg per singolo conferimento e non si superi un quantitativo totale annuo di 100 l o kg per utenza.

Ulteriori disposizioni e attività di gestione della piattaforma sono definite nell'autorizzazione rilasciate dalla Città Metropolitana di Milano.

Art. 47 – Organi e personale di controllo

Il personale degli organi di controllo può accedere alla Piattaforma e sostare limitatamente al tempo necessario alle attività di controllo, previa identificazione e registrazione sul registro visite, annotando il nome e cognome, l'organo di appartenenza, la data, l'ora di ingresso e di uscita.

CAPITOLO VII: NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 48 - Obblighi dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali e di rifiuti urbani pericolosi

I produttori ed i detentori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.lgs. nr. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative norme tecniche applicative, nonché delle disposizioni regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

Art. 49 - Divieto di miscelazione

È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi in applicazione di quanto previsto dall'art. 187 del D.lgs. nr. 152/2006 e dalle deroghe in esso contenute.

Chiunque viola tale divieto è tenuto a procedere a proprie spese al rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4, del D.lgs. nr. 152/2006, fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5 del citato Decreto.

Art. 50 - Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione

Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi e delle altre disposizioni del D.lgs. nr. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni relative allo stoccaggio ed al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali, i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.

Art. 51 - Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi

Lo smaltimento dei rifiuti speciali compete al produttore degli stessi.

Il Comune può istituire servizi per la gestione dei rifiuti speciali. A tal fine, dovrà essere stipulata apposita convenzione con il produttore dei rifiuti speciali. Il conseguente onere è a carico del richiedente del servizio.

CAPITOLO VIII: NORME RELATIVE ALLO SPAZZAMENTO STRADALE E AI SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA

Art. 52 - Definizione degli altri servizi obbligatori

Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale effettua i seguenti ulteriori servizi:

- spazzamento stradale manuale e meccanico;
- lavaggio stradale meccanico;
- svuotamento dei cestini portarifiuti stradali e delle aree verdi;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche nonché di aree private in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno con recupero delle spese sostenute da parte del Comune;
- pulizia dei mercati e delle fiere occasionali;
- rimozione delle carogne animali e relativo smaltimento.

Il Comune si riserva la facoltà di istituire nuovi servizi definendo i medesimi all'atto istitutivo degli stessi; in tal caso detto atto integra e/o modifica il presente Regolamento.

Art. 53 - Spazzamento stradale manuale e meccanico

Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, eccettuati i casi previsti all'art. 68, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.

Le aree soggette a spazzamento sono individuate dal Comune, che di concerto con il Gestore del Servizio individua inoltre la soluzione operativa più opportuna e conveniente tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato.

Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di ostruire con detriti le luci delle caditoie stradali.

Nell'organizzazione e nell'effettuazione del servizio di spazzamento, l'Amministrazione Comunale e/o il Gestore del Servizio provvede ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

Art. 54 - Svuotamento dei cestini portarifiuti stradali e nelle aree a verde

L'Amministrazione Comunale provvede all'installazione di appositi cestini portarifiuti, da utilizzare per i piccoli rifiuti da passeggio, e contenitori per il conferimento degli escrementi di animali domestici.

È vietato introdurre nei cestini rifiuti voluminosi, o di dimensioni tali da impedirne il successivo utilizzo.

È fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori.

È vietato eseguire scritte sui cestini portarifiuti e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

È vietato rovistare all'interno dei cestini stradali e sottrarre materiale dai rifiuti ivi conferiti.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal Soggetto Gestore previo accordo con il Comune.

Art. 55 – Rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati sul territorio

Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.lgs. nr. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

In caso di mancata individuazione del responsabile, l'Amministrazione Comunale, per tramite del soggetto Gestore del servizio, provvede alla rimozione di discariche abusive di rifiuti urbani anche ingombranti abbandonati sul suolo pubblico. In caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi vengono adottati piani di intervento mirati, avendo particolare attenzione alle necessarie misure di sicurezza da adottarsi nel rispetto della normativa vigente in materia.

Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 56 – Pulizia dei mercati e delle fiere occasionali

Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini e nelle fiere occasionali autorizzate dall'Amministrazione Comunale devono assicurare forme di conferimento e di raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.

Per la pulizia dei mercati, l'Amministrazione Comunale di concerto con il Gestore del Servizio stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche ed agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.

L'Amministrazione Comunale deve realizzare il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia ed all'asportazione dei rifiuti. Inoltre, l'Amministrazione attiva, tramite gli agenti di Polizia Locale incaricati alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e di controllo sulla correttezza dei conferimenti da parte degli esercenti nonché di rispetto degli orari di occupazione dei singoli spazi dei mercati.

Al termine dell'attività di vendita, i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dall'Amministrazione Comunale di concerto con il Gestore del Servizio.

Le disposizioni sopra riportate valgono anche per le fiere occasionali autorizzate dal Comune.

Art. 57 – Rimozione delle carogne animali e relativo smaltimento

L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione ed allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici rinvenute in aree pubbliche, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al comma 2 punto d) art. 184 del D.lgs. nr. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, bensì devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o in altri siti individuati dall'Amministrazione comunale, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

Analogamente i rifiuti di origine animale seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 58 – Servizi di raccolta rifiuti e/o spazzamento in occasione di manifestazioni pubbliche

Chiunque, debitamente autorizzato a organizzare manifestazioni pubbliche quali feste, sagre, fiere, corse, ecc. o manifestazioni culturali, sportive, ricreative nonché, scioperi, comizi, cortei ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 7, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.

In ogni evento autorizzato dal Comune è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al Gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

L'organizzazione dei servizi è concordata tra l'organizzatore dell'evento e il Gestore del servizio.

L'Amministrazione Comunale e/o il Gestore del Servizio individueranno meccanismi di incentivazione rivolti agli organizzatori di manifestazioni che utilizzano per la somministrazione di alimenti, piatti e posate lavabili e riutilizzabili o biocompostabili e potranno avvalersi di "ecovolontari" per supportare gli organizzatori al corretto conferimento dei rifiuti durante tutta la durata delle manifestazioni.

Art. 59 – Servizi di raccolta dei rifiuti e/o di spazzamento nelle aree di sosta temporanea

Nelle aree assegnate alla sosta temporanea, secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti e/o di spazzamento le cui modalità di effettuazione sono definite di volta in volta in base alle necessità e tali da evitare problemi igienico sanitari.

Capitolo IX – OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 60 - Divieti

In tutto il territorio comunale è vietato:

- la combustione di qualsiasi tipo di rifiuto;
 - l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
 - l'abbandono di rifiuti ingombranti, macerie, rifiuti inerti sul suolo pubblico;
 - l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
 - l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico (sigarette, bucce, lattine, fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, chewing-gum, bottigliette, ecc.);
 - lo scarico e/o sversamento rifiuti di qualsiasi genere, compresi liquidi che rechino sporco, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori nelle acque pubbliche e private;
 - l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
 - la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori;
 - l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - lo spostamento e/o danneggiamento dei contenitori e dei cestini stradali oppure l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
 - l'esposizione di contenitori e/o sacchi lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal presente regolamento, dall'Amministrazione Comunale e/o dal Gestore del servizio;
 - il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
 - l'utilizzo di sacchi diversi da quelli forniti dall'Amministrazione Comunale e/o dal Gestore del Servizio;
 - i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
 - il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
 - il conferimento nei cestini pubblici dedicati ai piccoli rifiuti da passeggio di rifiuti di dimensione e provenienza diversa;
 - il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale;
 - l'imbrattamento del suolo pubblico con rifiuti o spandimenti di liquidi;
 - l'imbrattamento del suolo pubblico con deiezioni di animali domestici;
 - l'abbandono o il conferimento al servizio pubblico di animali morti;
 - il danneggiamento delle strutture pubbliche e dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati.

Art. 61 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

Chiunque effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate dall'attività, è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 62 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili, devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi vari, contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati, residui alimentari, inserti dei quotidiani, ecc.), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I soggetti di cui al punto precedente le cui aree esterne possono risultare imbrattate da mozziconi di sigarette, devono munirsi di appositi cestini getta mozziconi.

Qualora l'Amministrazione Comunale ovvero il Gestore del Servizio provveda alla fornitura dei suddetti cestini getta mozziconi, sarà obbligatorio l'utilizzo di quest'ultimi.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in cartone, vetro, metallo e plastica.

All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

Art. 63 - Pulizia delle aree e dei terreni

I proprietari, i locatari, i conduttori delle aree e dei terreni, qualunque sia la loro destinazione, devono conservare gli stessi costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati, da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

Art. 64 - Vegetazione sporgente sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico

La vegetazione sporgente dai muri di sostegno, dalle recinzioni e comunque dalle proprietà confinanti con le aree pubbliche o private ad uso pubblico dovrà essere rimossa, a cura e spese del proprietario del terreno e/o del titolare di diritto reale o personale di godimento sullo stesso.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di ogni area e di ogni edificio fronteggiante il marciapiede hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e diserbo dello stesso, per l'intero tratto equivalente al fronte della proprietà.

In caso di inottemperanza degli obbligati, previa diffida ad adempiere, l'Amministrazione Comunale provvederà a far eseguire d'ufficio i predetti interventi, addebitando per intero i costi sostenuti a carico del proprietario e/o del titolare del diritto reale o personale di godimento.

Art. 65 - Disposizioni per i proprietari di animali domestici

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino al di fuori degli spazi appositamente destinati, laddove previsti.

È fatto obbligo ai conduttori di animali di cui sopra, di recare al seguito idonea attrezzatura, atta all'immediata rimozione e asporto delle deiezioni dal suolo pubblico ed a provvedere alla pulizia dell'area eventualmente sporcata.

Art. 66 - Sgombero neve

In caso di nevicate il servizio pubblico provvederà, in applicazione al vigente Piano Neve-Gelo allo sgombero della neve dalla sede stradale e nei punti di particolare interesse per la collettività, con precedenza per i marciapiedi e le aree antistanti gli uffici pubblici e le scuole, le banchine di attesa degli autobus, gli accessi alle stazioni ferroviarie, ecc.

È fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera lunghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato.

Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.

I proprietari o gli amministratori di stabili, a qualunque scopo destinati, devono provvedere che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi, sui terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico, fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione comunale, in caso di grosse quantità.

In caso di inottemperanza degli obbligati, previa diffida ad adempiere, l'Amministrazione comunale provvederà a far eseguire d'ufficio i predetti interventi, addebitando per intero i costi sostenuti a carico del proprietario e/o del titolare del diritto reale o personale di godimento.

Art. 67 - Divieto di abbandono dei rifiuti

È fatto divieto su tutto il territorio comunale di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità anche se immessi in involucri protettivi sigillati, su spazi pubblici o privati di uso pubblico. I rifiuti devono essere conferiti con le modalità previste dal presente Regolamento in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

È altresì vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico dell'intero territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le rogge, i fontanili, i corsi d'acqua, i laghi, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

Art. 68 - Rimozione di rifiuti abusivamente scaricati e/o abbandonati in aree pubbliche o di uso pubblico e private

L'Amministrazione Comunale, per tramite del soggetto Gestore del servizio, provvede alla rimozione dei rifiuti di qualunque natura scaricati e/o abbandonati su aree pubbliche o di uso pubblico secondo quanto stabilito al precedente art. 59.

Qualora si riscontri la presenza di rifiuti abusivamente scaricati e/o abbandonati su aree private, il competente organo comunale emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o il detentore dell'area a provvedere alla rimozione e allo smaltimento nonché, ove necessario, alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 192 del D.lgs. nr. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale). In caso di inadempienza, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta definite. In tal caso i costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore dell'area.

In tutti i casi in cui si ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale su segnalazione dei competenti Enti (quali VVF, ASL, ARPA, ecc.), e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o il titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale può disporre l'esecuzione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza per rifiuti speciali e/o pericolosi e l'asportazione diretta per i rifiuti urbani, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata, con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore dell'area.

Capitolo X - NORME FINALI

Art. 69 - Ordinanze contingibili ed urgenti

In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.lgs. nr. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificassero situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito territoriale di riferimento entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui all'art. 191 del D.lgs. nr. 152/2006, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

Le ordinanze di cui all'art 191 D.lgs. nr. 152/2006, indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze di cui all' possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

Le ordinanze di cui al comma 1 dell'art 191 D.lgs. nr. 152/2006 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione dell'Unione europea.

Art. 70 - Controlli

Ai sensi dell'art. 197 del D.lgs. nr. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, compete alla Provincia il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del D.lgs. nr. 152/2006. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le Province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 del D.lgs. nr. 152/2006 in tema di procedure semplificate.

Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono, a loro volta, tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

Il personale appartenente al Comando carabinieri tutela ambiente (Ccta) è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 dell'art. 197 del D.lgs. nr. 152/2006, le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 del D.lgs. nr. 152/2006 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.

Art. 71 - Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli Scarichi nelle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia ambientale, di smaltimento dei rifiuti e di norme igienico-sanitarie.

Art. 72 – Vigilanza e sanzioni

Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all'accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti alla Polizia Locale e alle forze dell'ordine, il personale ispettivo e di vigilanza delle Azienda Socio – Sanitarie Locali, dell'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Le violazioni di cui al comma 1 possono essere accertate altresì dai dipendenti del Gestore del servizio, appositamente nominati con provvedimento del Sindaco, secondo quanto previsto con apposito disciplinare di servizio.

Gli agenti della Polizia locale e il personale ispettivo e di vigilanza di cui al presente articolo possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e all'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.lgs. nr. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e forme previste dalla Legge n. 689/81, nel rispetto dei limiti minimo e massimo indicati nella tabella di cui all'Allegato B al presente regolamento.

Art. 73 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione in Consiglio Comunale e sostituisce, annullandolo, il previgente regolamento del 25/05/2020.

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI RHO

Tra

A.Se.R. SpA, di seguito anche Gestore, con sede legale in piazza Visconti n. 24 a Rho (MI) e sede operativa in Via Martiri della Libertà, 4 a Rho (MI), P.IVA 04626760963, numero verde 800.756.346, email tecnico@aserspa.net e sito internet www.aserspa.net, qui rappresentata, munito dei necessari poteri,

e

, di seguito anche Ditta,
avente propria sede in Rho, via n°
C.F./P.IVA , Codice Cliente Tariffa Rifiuti n.
Telefono Fax email
in persona del proprio legale rappresentante
nato a il

premessso che

- Aser Spa, in qualità di soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Rho, gestisce la Piattaforma ecologica attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti, sita nel Comune di Rho in via Sesia e regolarmente autorizzata dalla Provincia di Milano con Autorizzazione dirigenziale 249842/2014 del 04/12/2014
- il conferimento dei rifiuti presso la piattaforma ecologica comunale è disciplinato dalle disposizioni normative dettate in materia e dalla disciplina regolamentare comunale vigente e successive modificazioni;
- che la Ditta intende avvalersi della possibilità di effettuare conferimenti di rifiuti alla piattaforma ecologica;

Tanto premesso, con la sottoscrizione della presente scrittura:

1. La Ditta dichiara di volersi avvalere della possibilità di conferire alla piattaforma ecologica i rifiuti urbani, consapevole che per accedere al suddetto servizio dovrà versare al Gestore le somme elencate in tabella, che andranno a coprire tutti i costi di gestione, smaltimento e trasporto dei rifiuti conferiti;

ANNO 20XX

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO CONFERIBILE	COSTO €/TON
Carta e cartone - CER 150101/200101	
Vetro - CER 150107/200102	
Imballaggi in plastica - CER 150102	
Plastica - CER 200139	
Legno - CER 200138	
Metallo - CER 200140	
Imballaggi in materiali misti - CER 150106	
Rifiuti biodegradabili CER 200201	
Ingombranti - CER 200307	
Toner - CER 080318	

2. La Ditta dichiara di essere a conoscenza delle modalità di accesso alla piattaforma ecologica, secondo quanto stabilito dalla disciplina regolamentare comunale vigente e successive modificazioni.

3. La Ditta si obbliga a che i conferimenti rispondano agli standard qualitativi CONAI e prende atto che, in caso contrario, il materiale non potrà essere conferito presso la Piattaforma.

4. La Ditta dichiara di essere a conoscenza di doversi munire di apposito formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti e di doverlo compilare ogni qualvolta la quantità trasportata superi i 30 kg o i 30 litri, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006. In caso di trasporto rifiuti effettuato da terzi, nel formulario alla voce "Trasportatore" dovrà essere indicata nel campo "Numero Autorizzazione Albo" il numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti, così come previsto all'art.212 comma 8 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006. Copia dell'Autorizzazione dovrà essere fornita al Gestore.

Inoltre la Ditta si dichiara a conoscenza delle sanzioni amministrative previste in caso di errata compilazione del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti e del relativo registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006.

5. La Ditta prende atto che le informazioni relative alla corretta compilazione del FIR vengono fornite prima del primo conferimento dal Servizio Tecnico del Gestore.

6. La Ditta si dichiara a conoscenza del fatto che il Gestore si riserva di accettare le varie tipologie di rifiuti compatibilmente con le capacità di ricezione della piattaforma.

7. La Ditta prende atto che alla scadenza di ogni anno solare, il Gestore potrà aggiornare i costi della tabella per ogni tipologia di frazione assimilabile ai rifiuti solidi urbani, in base alle oscillazioni di mercato e si riserva il diritto di rinnovare o non rinnovare la convenzione. Nell'eventualità di un mancato rinnovo questa volontà verrà comunicata alla Ditta mediante raccomandata R.R.. Con la stessa modalità la Ditta comunicherà al Gestore la sua intenzione di cessare di avvalersi della convenzione. Le comunicazioni sopradette dovranno pervenire alle parti almeno un mese prima della scadenza della presente convenzione.

8. La Ditta prende atto che gli oneri fiscali di qualsiasi tipo e titolo relativi alla presente convenzione saranno a proprio carico.

9. La Ditta dà atto che la fatturazione sarà trimestrale posticipata con pagamento 30 gg. d.f.f.m. mediante bonifico bancario.

10. La Ditta prende atto che è facoltà del Gestore impedire l'accesso alla Piattaforma qualora essa non sia in regola con il pagamento della Tariffa Rifiuti o con i pagamenti delle fatture dei servizi resi dal Gestore tramite scrittura privata.

11. La Ditta prende atto che il Gestore provvederà ad emettere un documento valido per l'accesso alla Piattaforma di Via Sesia per l'anno di sottoscrizione, da parte dei mezzi indicati nell'allegato A.

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della Ditta.

Rho, lì _____

Il Gestore

La Ditta

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), si informa che: Titolare del trattamento dei dati personali è ASER S.p.a. con sede in 20017 Rho (MI), Via Martiri della Libertà 4. I riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) designato, sono pubblicati nell'apposita sezione "privacy" del sito internet www.aserspa.net, alla quale si rimanda. I dati forniti hanno come finalità l'erogazione del servizio di igiene urbana ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006; la gestione tecnica e commerciale dei servizi prestati alle utenze in forza della normativa vigente; nonché la gestione della TARIFFA RIFIUTI ai sensi della L. 147/2013. Gli interessati hanno diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dagli artt. 12-20 del GDPR, nei limiti e alle condizioni rispettivamente stabiliti dai detti articoli.

La Ditta

ALLEGATO A

Elenco dei mezzi che accederanno alla Piattaforma:

MARCA	MODELLO	TARGA

ALLEGATO B

Riferimenti al Regolamento.	Violazione delle disposizioni stabilite dal presente regolamento	Sanzione Minimo-Massimo
Art. 9, 14, 15, 29	Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali	€ 300 - € 500
Art. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34	Violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani al sistema di raccolta, così come indicato nel Regolamento (ad esempio conferimento in orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori (anche i sacchi); conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo dei contenitori per rifiuti diversi da quelli a cui sono destinati)	€ 150 - € 500
Art. 13, 16, 31	L'errato posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti Il mancato ritiro dei sacchi messi a disposizione dal Gestore del servizio per il conferimento dei rifiuti.	€ 50 - € 500
Art. 18	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici dei materiali elencati all'art. 18 del presente regolamento	€ 300 - € 500
Art. 39, 40, 41, 42, 43, 44	Violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani presso la Piattaforma ecologica, così come indicato nel Regolamento, a titolo esemplificativo: - scaricare e introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli a cui sono adibiti; asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti ed effettuare cernite; - occultare, all'interno di altri materiali, tipologie di rifiuti non ammesse dal presente Regolamento; - utilizzare sacchi neri per il conferimento dei materiali; - abbandonare materiali e/o rifiuti al di fuori della Piattaforma e/o, all'interno dello stesso, al di fuori degli appositi contenitori; - danneggiare, spostare o ribaltare i contenitori, accendere fuochi al loro interno, scrivere, verniciare e affiggere su di essi targhette adesive non autorizzate.	€ 150 - € 500
Art. 58	Utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti urbani (diversi dai piccoli rifiuti da passeggio)	€ 50 - € 300
Art. 62, 63	Mancanza rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti durante le manifestazioni pubbliche o mercati	€ 100 - € 300

Art. 64	Violazione dei divieti di cui all'art. 64 del regolamento: • lo spostamento, danneggiamento dei contenitori stradali; l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza; • l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti; • i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti; • il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi; • l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori; • il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.	€ 50 - € 250
Art. 65	Mancata pulizia da rifiuti urbani o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione	€ 150 - € 500
Art. 66	Violazione delle prescrizioni contenute all'art. 66, a titolo esemplificativo: • Mancata rimozione da parte dei gestori di pubblici esercizi dei rifiuti giacenti sulle aree esterne al proprio esercizio; • Mancato utilizzo dei getta mozziconi.	€ 50 - € 250
Art. 69	Mancata rimozione da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso	€ 50 - € 250
Art. 71	Abbandono o deposito di rifiuti di qualsiasi genere o provenienza sul territorio comunale in modo difforme dalla modalità operative previste nel presente regolamento.	Sanzioni ex art. 255 del d.lgs. 152/2006

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 37 del 28/06/2021, divenuto esecutivo in data 13/07/2021.

Il Segretario generale
Matteo Bottari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da: BOTTARI MATTEO in data 20/01/2022